Conto corrente con la posta

Anno 90° — Numero 6

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 10 gennaio 1949** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggasi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

### 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1949, n. 2.
**Norme per la prima elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta** . . . Pag. 74

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1949, n. 3.
**Convocazione dei comizi per la elezione del primo Consiglio regionale della Sardegna** . . . . Pag. 78

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 agosto 1948.
**Costituzione dei Comitati per l'esame dei verbali di distruzione ed altri atti relativi a conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni** . . Pag. 78

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1948.
**Sostituzione di un componente della segreteria della Commissione dei ricorsi in materia di brevetti per invenzioni, modelli e marchi** . . . . Pag. 78

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1948.
**Proroga di validità di alcune serie di francobolli commemorativi** . . . . . . . . . . Pag. 79

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero del tesoro:**
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 79
Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali . . . . Pag. 80
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 81
Diffida per smarrimento di quietanza di versamento di quote di sottoscrizione al P. R. 5 % . . Pag. 81
Diffida per smarrimento di fogli compartimentali di titoli. Pag. 81
Diffida per distruzione di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . Pag. 82

**Ministero di grazia e giustizia:** Cessazione di notai dall'esercizio . . . . . Pag. 82

**Ministero dei lavori pubblici:** Approvazione del piano di ricostruzione dell'abitato di Castelmaggiore Pag. 82

**Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:** Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di San Martino sulla Marrucina (Chieti) . . . . . . . . . . Pag. 82

## CONCORSI

**Presidenza del Consiglio dei Ministri:**
Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Viterbo . . . . . . . . . Pag. 83
Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Forlì . . . Pag. 83
Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Sondrio . . Pag. 83
Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Avellino . Pag. 83
Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore medico presso il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Udine. Pag. 84

**Ministero dei trasporti:** Comunicato riguardante il diario degli esami del concorso a trenta posti di assistente lavori (edile) in prova, riservato ai reduci Pag. 84

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale:**
Proroga del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a tre posti di ispettore di 3ª classe (grado 11°, gruppo A) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto Ministeriale 7 marzo 1948 . . . . . . . Pag. 84
Soppressione del quarto comma dell'art. 10 del bando di concorso per esami a tre posti di ispettore di 4ª classe, oggi di 3ª classe (grado 11°, gruppo A) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto Ministeriale 7 marzo 1948 . . . . . . . . . . . . . . Pag. 84

**Ministero di grazia e giustizia:** Esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi di Corte di appello della Repubblica Pag. 85
**Ministero della difesa - Esercito:** Concorso per esami a ventisei posti di uditore giudiziario militare Pag. 85
**Prefettura di Brindisi:** Graduatoria del concorso ad un posto di assistente presso la sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Brindisi. Pag. 88

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1949, n. 2.

**Norme per la prima elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, concernente lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio della Valle d'Aosta è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, secondo le norme che per la prima elezione sono stabilite negli articoli seguenti.

Art. 2.

Salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, per l'elezione dei Consiglieri regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26, per l'elezione della Camera dei Deputati.

Alle dizioni « Camera dei Deputati », « Deputati », « Segreteria della Camera dei Deputati » usate negli articoli del testo unico citato nel comma precedente s'intendono sostituite rispettivamente le seguenti: « Consiglio della Valle », « Consiglieri regionali », « Segreteria del Consiglio della Valle ».

Art. 3.

I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Lo stesso decreto determina la data della prima riunione del Consiglio della Valle.

I sindaci dei Comuni della Regione dànno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto.

Art. 4.

Sono ammessi a votare i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

Art. 5.

Sono eleggibili a consigliere regionale tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno della elezione.

Art. 6.

Non sono eleggibili a consigliere regionale:

*a*) il capo e il vice capo della polizia;

*b*) i capi di Gabinetto dei Ministri;

*c*) i prefetti, i vice prefetti, i funzionari di pubblica sicurezza, i magistrati, gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato che esercitano le loro funzioni nella Regione;

*d*) i sindaci e i consiglieri dei Comuni della Regione;

*e*) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Regione o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionate o sottoposte alla sua vigilanza, nonchè gli amministratori di tali enti, istituti od aziende.

Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate prima dell'accettazione della candidatura.

Art. 7.

Sono altresì ineleggibili:

*a*) coloro che hanno il maneggio del denaro della Regione e non ne hanno reso ancora il conto;

*b*) coloro che hanno lite pendente con la Regione o che, avendo con essa un debito liquido, sono stati legalmente messi in mora;

*c*) coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 7 e all'art. 8 del testo unico della legge per l'elezione della Camera dei Deputati, intendendosi riferiti alla Regione anzichè allo Stato i motivi di ineleggibilità indicati nell'art. 8 predetto;

*d*) i funzionari che devono invigilare sull'amministrazione della Regione e gli impiegati dei loro uffici;

*e*) gli amministratori della Regione e degli Istituti posti sotto la sua vigilanza dichiarati responsabili tanto in linea amministrativa che civile.

Art. 8.

Le candidature raggruppate in liste comprendenti ciascuna un numero di candidati non inferiore a sette e non superiore a ventotto devono essere presentate alla Cancelleria del tribunale di Aosta da non meno di 100 e non più di 300 elettori iscritti nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Regione.

Non si applicano le disposizioni dell'art. 16 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, relative al deposito dei contrassegni di lista presso il Ministero dell'interno e quelle concernenti i delegati ed i rappresentanti di lista previste dallo stesso testo unico.

Art. 9.

L'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale d'Aosta esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presiede, nominati dal Presidente del tribunale entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Art. 10.

Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, ed hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto.

Art. 11.

Gli elettori di cui agli articoli 37 e 38 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati sono ammessi a votare nella sezione presso la

quale esercitano le loro funzioni o nel Comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

Art. 12.

Ciascun elettore ha diritto di votare per ventotto candidati, in qualunque lista siano compresi.

Il voto si esprime tracciando un segno di croce nelle apposite caselle a fianco dei nomi prescelti.

Le schede sono valide anche quando non siano stati contrassegnati tanti nomi quanti sono i candidati per i quali l'elettore ha diritto di votare; sono valide, altresì, quando il segno del voto sia apposto soltanto sul contrassegno di lista, o comunque nel rettangolo che lo contiene: in tal caso, il voto s'intende dato a tutti i candidati della lista.

L'elettore che ha apposto il segno del voto sul contrassegno di una lista o nel relativo rettangolo, può cancellare uno o più nomi della lista prescelta e segnare nomi di altre liste fino alla concorrenza del numero dei candidati per il quale ha diritto di votare.

Sono nulle le schede nelle quali l'elettore ha espresso voti per un numero di canditati superiore a quello per cui ha diritto di votare.

Qualora, nella ipotesi prevista dal comma precedente, il voto sia stato espresso sul contrassegno di una lista e siano stati segnati nomi di candidati di altre liste, s'intendono validi soltanto i voti attribuiti ai candidati cui si riferisce il contrassegno votato.

Art. 13.

Il tribunale d'Aosta costituito in ufficio centrale circoscrizionale inizia, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, con l'assistenza del cancelliere, le operazioni seguenti:

1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 47, 50, 51 e 53 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26;

2) procede al computo dei voti riportati da ciascun candidato.

Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio centrale, proclama eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti ed a parità di voti il maggiore di età.

Art. 14.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale, che seduta stante, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati e dal cancelliere.

Nel verbale sono indicati i nomi dei candidati non eletti nell'ordine decrescente dei voti individuali a ciascuno di essi attribuiti.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni con gli atti e documenti ad essi allegati devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria del Consiglio della Valle, la quale ne rilascia ricevuta.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

Art. 15.

Al Consiglio della Valle è riservata la convalida della elezione dei propri componenti.

Le proteste ed i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'Ufficio centrale circoscrizionale devono essere trasmessi alla segreteria del Consiglio della Valle entro il termine di venti giorni dalla proclamazione degli eletti.

Nel caso che l'elezione di un consigliere sia nulla, il seggio è attribuito al candidato che ha riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti.

E' esclusa la sostituzione per qualsiasi altro motivo.

Art. 16.

Nella prima adunanza del Consiglio della Valle la presidenza provvisoria dell'assemblea è assunta dal consigliere più anziano di età: il più giovane funziona da segretario.

In detta adunanza e, ove risulti necessario, in quelle immediatamente successive, il Consiglio procede:

*a*) alla convalida dell'elezione dei consiglieri;

*b*) alla elezione del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta.

Art. 17.

Nella prima adunanza e in quelle successive fino all'entrata in vigore del regolamento interno previsto dall'art. 19 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta saranno applicate, per la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio regionale, per l'ordine delle discussioni e delle votazioni e per la polizia delle adunanze, le norme contenute negli articoli 235, 237, 290, 292, 293, 294, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303 e 304 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, in quanto risultino applicabili e non contrastino con le norme sancite dallo Statuto predetto.

Art. 18.

Le spese per la prima elezione del Consiglio regionale sono a carico dello Stato.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle varianti da introdurre in bilancio in dipendenza delle disposizioni del presente decreto.

Art. 19.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1949

EINAUDI

De Gasperi — Scelba — Grassi — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1949*
*Atti del Governo, registro n. 26, foglio n. 1.* — Carlomagno

TABELLA *A.*

**AVVERTENZE**

CONSIGLIERI REGIONALI DA ELEGGERE N. 35

1) Ciascun elettore ha diritto di votare per un numero massimo di **28** candidati, in qualunque lista siano compresi.

2) Il voto si esprime tracciando un segno di croce (×) nelle apposite caselle a fianco dei nomi prescelti.

E' consentita l'espressione del voto tracciando il segno di croce sul contrassegno di lista o comunque nel rettangolo che lo contiene: in tal caso il voto si intende dato a tutti i candidati compresi nella lista.

3) L'elettore che ha contrassegnato una lista può votare anche per singoli candidati compresi in altre liste, apponendo il segno di croce nella casella posta a fianco dei rispettivi nomi, purchè il numero dei voti complessivamente attribuiti non ecceda quello indicato al n. 1.

4) L'elettore che ha contrassegnato una lista può cancellare uno o più nomi compresi nella lista prescelta e segnare nomi di altre liste fino alla concorrenza del numero dei candidati per il quale ha diritto di votare.

5) *E' nulla la scheda nella quale l'elettore ha espresso il suo voto per più di 28 candidati.*

*Qualora, nella ipotesi prevista al n. 5, il voto sia stato espresso sul contrassegno di una lista e siano stati segnati nomi di candidati di altre liste, sono validi soltanto i voti attribuiti ai candidati cui si riferisce il contrassegno votato.*

mm. 20

| ☐ (Cognome e nome) | ☐ (Cognome e nome) | ☐ (Cognome e nome) | ☐ (Cognome e nome) |
|---|---|---|---|

Visto: *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE GASPERI

TABELLA *B*.

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELLA VALLE D'AOSTA

**24 Aprile 1949**

**SCHEDA PER LA VOTAZIONE**

Firma dello Scrutatore

...............................................

Timbro

Visto: *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE GASPERI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1949, n. 3.

**Convocazione dei comizi per la elezione del primo Consiglio regionale della Sardegna.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto 12 dicembre 1948, n. 1462, recante norme per la prima elezione del Consiglio regionale della Sardegna;

Visto l'art. 55 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, concernente lo Statuto speciale per la Sardegna;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

I comizi per la elezione del primo Consiglio regionale della Sardegna sono convocati per il giorno di domenica 8 maggio 1949.

La prima riunione del Consiglio regionale avrà luogo nella sala del Consiglio comunale di Cagliari il 28 maggio successivo, alle ore 11.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1949*
*Atti del Governo, registro n. 26, foglio n. 2.* — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 agosto 1948.

**Costituzione dei Comitati per l'esame dei verbali di distruzione ed altri atti relativi a conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
E PER IL TESORO

Visto l'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 610, riguardante la costituzione presso ciascun Ministero e presso ogni azienda autonoma con bilancio autonomo di un Comitato per esaminare i verbali di distruzione, le dichiarazioni sostitutive di essi ed altri atti relativi ai conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra;

Viste le designazioni fatte dal Presidente della Corte dei conti, dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni e dal Ministro per il tesoro;

Decreta:

Presso la Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni e presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono costituiti, rispettivamente, i due seguenti Comitati per l'esame dei verbali di distruzione, le dichiarazioni sostitutive di essi e degli altri atti relativi a conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dalla stato di guerra:

*Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni*:

1) Pinelli dott. Corrado, consigliere della Corte dei conti, presidente;

2) Huber dott. Uberto, capo servizio nelle Poste e telecomunicazioni, membro, rappresentante dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

3) Ferretti dott. Vittorio Amedeo, direttore capo della Ragioneria centrale delle poste e telecomunicazioni, membro, rappresentante del Ministero del tesoro.

*Azienda di Stato per i servizi telefonici*:

1) Longo dott. Salvatore, consigliere della Corte dei conti, presidente;

2) Crisanti rag. Antonio, capo ufficio di prima classe, membro, rappresentante dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

3) Nicolicchia dott. Placido, capo della ragioneria dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, membro, rappresentante del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 agosto 1948

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE GASPERI

*Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
JERVOLINO

*Il Ministro per il tesoro*
PELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1948*
*Registro Presidenza n. 20, foglio n. 283.* — FERRARI

(27)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1948.

**Sostituzione di un componente della segreteria della Commissione dei ricorsi in materia di brevetti per invenzioni, modelli e marchi.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, in materia di brevetti per invenzioni industriali, che deferisce ad una apposita Commissione la decisione dei ricorsi contro i provvedimenti, in detta materia, dell'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, numero 1411, per il quale il richiamato regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, spiega anche effetto, in quanto applicabile, nella materia dei brevetti per modelli industriali;

Visto l'art. 53 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, sui marchi d'impresa;

Visti gli articoli 78 e 84 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;

Visto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1948, registro n. 2, foglio n. 59, con il quale si è provveduto alla nomina dei componenti la segreteria della Commissione predetta;

Considerato che il dott. Pietro Serrone è stato trasferito dall'Ufficio centrale brevetti ad altro servizio e che, pertanto, è necessario sostituirlo con altro funzionario dello stesso Ufficio;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giuseppe Avallone, primo segretario, è chiamato a far parte della segreteria della Commissione dei ricorsi in sostituzione del dott. Pietro Serrone.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1948*
*Registro Industria e commercio n. 2, foglio n. 108*

(16)

---

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1948.

**Proroga di validità di alcune serie di francobolli commemorativi.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di prorogare la validità, agli effetti postali, di alcune serie di francobolli commemorativi;

Decreta:

Art. 1.

La validità dei francobolli commemorativi del cinquantenario della scoperta della radio, del sesto centenario della nascita di Santa Caterina da Siena, e della proclamazione della Costituzione della Repubblica italiana, di cui fu rispettivamente autorizzata l'emissione con i decreti Presidenziali n. 850 del 10 luglio 1947, n. 89 del 15 gennaio 1948 e n. 392 del 22 marzo 1948, validità che in base ai decreti Ministeriali 3 maggio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 1948; 24 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 3 giugno 1948 e 1° giugno 1948 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 30 luglio 1948, doveva cessare col 1° gennaio 1949, è prorogata a tutto il 30 giugno 1949.

Art. 2.

Il termine per il cambio dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto è conseguentemente prorogato a tutto il 31 dicembre 1949.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1948

*Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
JERVOLINO

*Il Ministro per il tesoro*
PELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1948*
*Registro Ufficio riscontro poste n. 31, foglio n. 169.* — MANZELLA

(18)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 5

**CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)**

**Cambi di chiusura dell'8 gennaio 1949**

| | Dollaro | Franco svizzero |
|---|---|---|
| Borsa di Bologna | 575 — | 141 — |
| » Firenze | 575,125 | 141 — |
| » Genova | 575 — | 141 — |
| » Milano | 575 — | 141 — |
| » Napoli | 574,90 | 141 — |
| » Roma | 575 — | 141,50 |
| » Torino | 575 — | 142 — |
| » Trieste | 575 — | 141 — |
| » Venezia | 575 — | 142 — |

**Media dei titoli dell'8 gennaio 1949**

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 77,10 |
| Id. 3,50 % 1902 | 70,40 |
| Id. 3 % lordo | 51,50 |
| Id. 5 % 1935 | 95,25 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 70,875 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 69,975 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 89,75 |
| Id. 5 % 1936 | 91,325 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949) | 99,60 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 99,825 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,70 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,725 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,75 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 100,15 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 96,15 |
| Id. 5 % convertiti 1951 | 99,60 |

*Il contabile del Portafoglio dello Stato*
DI CRISTINA

---

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Contrattazione cambi**

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di gennaio 1949:

| | |
|---|---|
| 1 dollaro U.S.A. | L. 575 — |
| 1 franco svizzero | » 141 — |
| 1 escudo | » 23,17 |

**Cambi di compensazione dell'8 gennaio 1949**
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

| | | |
|---|---|---|
| Belgio | L. 13,12 | per franco belga |
| Danimarca | » 72,98 | » corona danese |
| Francia | » 2,15 | » franco francese |
| Norvegia (c/nuovo) | » 70,57 | » corona norvegese |
| Spagna (c/globale nuovo e c/B) | » 31,96 | » peseta |
| Svezia (c/speciale) | » 159,94 | » corona svedese |
| Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari) | » 142,50 | » franco svizzero |

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

*Ufficio Italiano dei Cambi*

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

E' stato denunziato lo smarrimento del mezzo foglio compartimenti semestrali dei seguenti certificati di rendita nominativa:

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| P. R. 3,50 % (1934) | 99246 | Romeo Vincenzo di Bruno, domiciliato a Barritteri (Reggio Calabria) | 14 — |
| Cons. 3,50 % (1906) | 478824 | Marrocco Francesco fu Giuseppe, domiciliato in Piedimonte d'Alife (Caserta) | 24,50 |
| Id. | 221008 | Muscarello Anna di Liborio, minore, moglie di Sgroppo Paolo, domiciliata a Mistretta (Messina), vincolata | 77 — |
| Id. | 312544 | Società operaia di mutuo soccorso in Morbegno (Sondrio) | 21 — |
| Id. | 291196 | Come sopra | 420 — |
| Id. | 278847 | Come sopra | 280 — |
| Id. | 304841 | Ospedale civile di Morbegno | 525 — |
| Id. | 472073 | Come sopra | 56 — |
| Id. | 455046 | Come sopra | 35 — |
| Id. | 258775 | Come sopra | 7 — |
| Id. | 545497 | Come sopra | 182 — |
| Id. | 703054 | Come sopra | 49 — |
| Id. | 260169 | Come sopra | 175 — |
| Id. | 258774 | Come sopra | 3,50 |
| Id. | 668350 | Come sopra | 31,50 |
| Id. | 800966 | Come sopra | 630 — |
| Id. | 707522 | Come sopra | 70 — |
| Id. | 472072 | Come sopra | 329 — |
| Id. | 471888 | Come sopra | 346,50 |
| Id. | 455055 | Come sopra | 539 — |
| Id. | 626608 | Come sopra | 87,50 |
| Id. | 630526 | Come sopra | 231 — |
| Id. | 611586 | Come sopra | 675,50 |
| Id. | 649470 | Come sopra | 227,50 |
| Id. | 716181 | Come sopra | 66,50 |
| Id. | 456591 | Come sopra | 143,50 |
| Id. | 537628 | Come sopra | 217,50 |

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 75 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, alla richiesta operazione.

Roma, addì 25 agosto 1948

*Il direttore generale*: DE LIGUORO

(3975)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 25.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli del Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1262 — Data: 29 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Lucca — Intestazione: Cassa di risparmio di Lucca — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1368 — Data: 31 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Lucca — Intestazione: Cassa di risparmio di Lucca — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 49 — Data: 11 ottobre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ragusa — Intestazione: Giglio Maria fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1401 — Data: 13 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Imperia — Intestazione: Mantica Giuseppe fu Biagio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 182.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 430 — Data: 15 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Potenza — Intestazione: Summa Vittorino di Angelo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 54.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 524 — Data: 11 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Asti — Intestazione: Adorni Jean di Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 46.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9311 — Data: 19 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Scheggi Amedeo fu Arturo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 — Data: 28 settembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Frosinone — Intestazione: Caminiti Alberto di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 51.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1259 — Data: 10 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Novara — Intestazione: Polenghi Angelo fu Demetrio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 45.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 105 — Data: 1° settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Viterbo — Intestazione: Monaci Francesco di Bernardino — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 28.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1905 — Data: 15 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Cariglia Carmine fu Lorenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10669 — Data: 31 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Bentivogli Ugo fu Celeste — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 928 — Data: 13 settembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricevimento — Intestazione: Giovannelli Italo fu Francesco Giulio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1902) nominativi 1 — Rendita L. 119.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 193 — Data: 27 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Padova — Intestazione: Vedana Erminia fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1675 — Data: 12 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Novara — Intestazione: Istituto S. Paolo di Torino, succursale di Novara — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 179 — Data: 18 ottobre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catanzaro — Intestazione: Lenci Egidio di Francesco — Titoli del Debito publico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1843 — Data: 14 dicembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Bianca Veronica fu Giacinto — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 72.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 123 — Data: 3 dicembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Secondo Ferdinando fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) nominativi 2 — Capitale L. 3400.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 dicembre 1948

*Il direttore generale*: DE LIGUORO

(5665)

---

### Diffida per smarrimento di quietanza di versamento di quote di sottoscrizione al P. R. 5 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 19.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 382792, serie V, dell'importo di L. 200, rilasciata il 12 marzo 1941 dall'Esattoria comunale di Iglesias, per il versamento della quinta e sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % dovuta dalla ditta « Loni Luigi ed Efisio fu Priamo », iscritta all'art. 24 del ruolo fabbricati del comune di Iglesias, con delega per il ritiro dei titoli definitivi di detto Prestito, a favore di Loni Luigi fu Priamo.

Pertanto, ai termini dell'art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di tesoreria provinciale di Cagliari l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 30 ottobre 1948

*Il direttore generale*: DE LIGUORO

(5005)

---

### Diffida per smarrimento di fogli compartimentali di titoli

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 20.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore dei seguenti certificati del Consolidato 3,50 % (1906): n. 84082, di annue L. 182 e n. 112618 di annue L. 63, intestati a Cermelli Giuseppe fu Stefano Domenico, dom. in Castellazzo Bormida (Alessandria), con ipoteca dotale a favore di Piccione Rosalia fu Guglielmo Filippo; n. 84362 e n. 116683, di annue L. 70 ciascuno, intestati a Piccione Rosalia fu Guglielmo Filippo, dom. in Castellazzo Bormida (Alessandria); n. 218786 di annue L. 70, n. 308979 e n. 394599 di annue L. 35 ciascuno, intestati a Cermelli Adelaide fu Giuseppe moglie di Bottero Giovanni, dom. in Alba (Cuneo).

Essendo i certificati mancanti del secondo mezzo foglio, già usato per la riscossione degl'interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica senza che siano intervenute opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 30 ottobre 1948

(5007) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*Unica pubblicazione*)

## Diffida per distruzione di certificati d'iscrizione di rendite nominative

Si notifica che ai termini del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 170, è stata denunziata la distruzione dei seguenti titoli nominativi:

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Cons. 3,50% (1906) | 56895 | Arciconfraternita di Maria SS.ma delle Grazie di Belpasso, rappresentata dagli amministratori del tempo | 77 — |
| Cons. 5% | 3260 | Arena Giuseppe di Santi, dom. a Catania | 14 — |
| Id. | 10722 | Consoli Salvatore di Giovanni, dom. a Catania | 14 — |
| Id. | 10620 | Bua Giuseppe di Marco, dom. a Catania | 14 — |
| Id. | 10613 | Di Bella Giuseppe fu Michele, dom. a Catania | 14 — |
| Id. | 26245 | Ursi Giuseppe fu Pietro, dom. a Catania | 14 — |
| Id. | 33464 | De Bella Carmelo fu Mario, dom. a Catania | 14 — |
| Id. | 18910 | Sgroi Salvatore di Vincenzo, dom. a Randazzo (Catania) | 14 — |

Si avverte chiunque possa avervi interesse che, qualora entro il termine di un mese previsto dall'art. 11 del decreto sopracitato, non vi siano state opposizioni, notificate a questa Amministrazione a norma del regolamento generale sul Debito pubblico, verranno rilasciati nuovi titoli in sostituzione di quelli distrutti.

(5666) Roma, addì 18 dicembre 1948

*Il direttore generale*: DE LIGUORO

# MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

## Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 14 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Paturzo Aniello, residente nel comune di Capri, distretto notarile di Napoli, 1° gennaio 1949;

Navarra Enrico, residente nel comune di Gela, distretto notarile di Caltanissetta, 8 gennaio 1949;

Monticelli Eduardo, residente nel comune di Taranto, 21 gennaio 1949.

(33)

# MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

## Approvazione del piano di ricostruzione dell'abitato di Castelmaggiore

Con decreto Ministeriale 28 dicembre 1948, è stato approvato, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, con la limitazione di cui alle premesse del citato decreto Ministeriale, il piano di ricostruzione dell'abitato di Castelmaggiore, vistato in due planimetrie in scala 1:2000 e sono state rese esecutorie le norme edilizie annesse al piano stesso.

Per l'esecuzione del piano di ricostruzione è stato fissato il termine di due anni dalla data del decreto suddetto.

(3)

# COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

## Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di San Martino sulla Marrucina (Chieti).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di San Martino sulla Marrucina (Chieti);

Dispone:

E' approvato lo statuto-regolamento, allegato al presente provvedimento, della Cassa comunale di credito agrario di San Martino sulla Marrucina (Chieti).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1948

*Il direttore generale*: FORMENTINI

(21)

# CONCORSI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Viterbo.**

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Viterbo in data 30 giugno 1947, n. 10082, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Viterbo è costituita come appresso:

*Presidente*:
dott. Inigo Tosaroni, vice prefetto.

*Componenti*:
dott. Corrado Tommasi-Crudeli, ispettore generale medico;
prof. dott. Angelo Borsò, docente in ostetricia e ginecologia;
prof. dott. Ferdinando Savignoni, docente in ostetricia e ginecologia;
Maria Gasponi, ostetrica condotta.

*Segretario*:
dott. Guido Baumgartner.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 14 dicembre 1948

*L'Alto Commissario*: COTELLESSA

(5656)

---

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Forlì.**

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'Igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Forlì in data 17 settembre 1948, n. 30649, con cui è stato indetto il concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore chimico presso il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Forlì;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Forlì.
La Commissione stessa è così costituita:

*Presidente*:
dott. Giovanni Erenda, vice prefetto.

*Membri*:
prof. Alessandro Alessandrini;
prof. Alessandro Bernardi;
prof. Giulio Milazzi;
prof. Vittorio Gazzi.

*Segretario*:
dott. Aurelio Grassi.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura di Bologna.

Roma, addì 24 novembre 1948

*L'Alto Commissario*: COTELLESSA

(5697)

---

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Sondrio.**

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Sondrio in data 18 giugno 1948, n. 12381, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente medico presso il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Sondrio;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Sondrio.
La Commissione stessa è così costituita:

*Presidente*:
dott. Dante Divita, vice prefetto.

*Membri*:
prof. Augusto Giovanardi;
prof. Federico Parini;
prof. Romano Maggiora Vergano;
prof. Celestino Gozzi.

*Segretario*:
dott. Andrea Carbonera.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Milano.

Roma, addì 11 dicembre 1948

*L'Alto Commissario*: COTELLESSA

(5644)

---

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Avellino.**

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Avellino in data 20 agosto 1947, n. 26718, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente chimico presso il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Avellino.

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Avellino.

La Commissione stessa è così costituita:

*Presidente*:
dott. Antonio Mancini, vice prefetto.

*Membri*:
prof. Mario Mazzeo;
prof. Mario Covello;
dott. Aldo Calo';
dott. Mario Dovinola.

*Segretario*:
Uberto Degli Uberti.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Avellino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura di Avellino.

Roma, addì 20 novembre 1948

*L'Alto Commissario*: COTELLESSA

(5726)

---

**Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore medico presso il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Udine.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto n. 56255/20400.12.85 del 20 novembre 1948, di nomina Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami al posto di coadiutore medico presso il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Udine, con il quale si è erroneamente indicato il dott. Bruno Romani, direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Udine, in qualità di membro della Commissione esaminatrice;

Decreta:

Il dott. Enrico Measso, direttore del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Udine, sostituisce il dott. Bruno Romani in qualità di membro della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami al posto di coadiutore medico presso il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Udine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura di Udine.

Roma, addì 14 dicembre 1948

(5722) *L'Alto Commissario*: COTELLESSA

---

## MINISTERO DEI TRASPORTI

**Comunicato riguardante il diario degli esami del concorso a trenta posti di assistente lavori (edile) in prova, riservato ai reduci.**

In relazione al punto 6° dell'avviso-programma di concorso, approvato con decreto Ministeriale 15 ottobre 1947, numero 2561, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1948, si comunica che le prove scritte relative al concorso a trenta posti di assistente lavori (edile) in prova, riservato a favore dei reduci di guerra, avranno luogo a Roma presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, nei giorni 21, 22 e 23 febbraio 1949, ore 7,30.

Gli interessati riceveranno tempestivamente comunicazione al riguardo.

(4)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Proroga del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a tre posti di ispettore di 3ª classe (grado 11°, gruppo A) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto Ministeriale 7 marzo 1948.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 7 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 1948, con il quale è stato indetto un concorso a tre posti di ispettore di 4ª classe, oggi di 3ª classe (grado 11°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 19 agosto 1948, con il quale è stato prorogato il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso suddetto;

Ritenuta l'opportunità di prorogare ulteriormente i termini del concorso per consentire una maggiore partecipazione di candidati;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a tre posti di ispettore di 4ª classe, oggi di 3ª classe (grado 11°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto Ministeriale 7 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 1948, è prorogato fino al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1948

*Il Ministro*: FANFANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1948*
*Registro Lavoro e previdenza n. 4, foglio n. 31.* — LAMICELA

(5780)

---

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Soppressione del quarto comma dell'art. 10 del bando di concorso per esami a tre posti di ispettore di 4ª classe, oggi di 3ª classe (grado 11°, gruppo A) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto Ministeriale 7 marzo 1948.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 7 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio successivo, registro n. 13 Lavoro e previdenza, foglio n. 251, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 1948, con il quale è stato indetto un concorso per esami a tre posti di ispettore di 4ª classe, oggi di 3ª classe (grado 11°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, tra laureati in economia e commercio, riservato ai combattenti e reduci e categorie assimilate;

Visto in particolare il terzo comma dell'art. 8 del suddetto bando di concorso, in cui è stata indicata, tra le materie obbligatorie oggetto della prova orale, la lingua francese, o inglese o tedesca, a scelta del candidato;

Ritenuto che per errore materiale è stata inclusa nel successivo art. 10 (quarto comma) dello stesso bando disposizione contrastante con la precedente;

Che l'anzidetto quarto comma dell'art. 10 deve essere soppresso;

Decreta:

E' soppresso il quarto comma dell'art. 10 del decreto Ministeriale 7 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 1948, con il quale è stato indetto un concorso per esami a tre posti di ispettore di 4ª classe, oggi di 3ª classe (grado 11°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, tra laureati in economia e commercio, riservato ai combattenti e reduci e categorie assimilate.

In conseguenza il suddetto art. 10 resta modificato come segue:

« Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

I vincitori del concorso saranno collocati in graduatoria secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva. A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1948

*Il Ministro*: FANFANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *dicembre* 1948
*Registro n.* 4 *Lavoro e previdenza, foglio n.* 30. — LAMICELA

(5779)

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi di Corte di appello della Repubblica

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione di benefici ai praticanti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto; il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, col quale è stata temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione negli albi dei procuratori; il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 24, col quale sono state date disposizioni temporanee sugli esami di procuratore; il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, concernente la riduzione della pratica di procuratore; il decreto legislativo Presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi e il decreto legislativo Presidenziale 5 maggio 1947, n. 374, concernente la riduzione temporanea ad un anno del periodo di pratica occorrente per l'ammissione agli esami di procuratore;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di procuratore presso le sedi delle Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento e Venezia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi di Corte d'appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento e Venezia.

Le relative prove scritte presso le sedi anzidette si terranno alle ore 9 nei giorni seguenti:

diritto civile ed amministrativo, 28 aprile 1949;
procedura civile e penale, 29 aprile 1949.

Art. 2.

Le domande di ammissione agli esami di cui all'art. 1 di questo decreto, redatto in carta da bollo da L. 24, dovranno essere presentate alle competenti Commissioni esaminatrici presso le Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento e Venezia entro il giorno 11 aprile 1949, corredate dai seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza;
2) certificato di adempimento della pratica prescritta;
3) ricevuta della tassa di L. 1600 per l'ammissione agli esami da versarsi in un Ufficio del registro;
4) documenti rilasciati dalle competenti autorità comprovanti che l'aspirante è ex combattente ovvero in possesso dei requisiti preveduti dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, agli effetti della riduzione del periodo di pratica.

Art. 3.

I candidati depositeranno, il giorno antecedente a quello fissato per la prima prova scritta, dodici fogli di carta protocollo che saranno, a cura delle competenti segreterie, timbrati con bollo dell'ufficio e vidimati dal presidente della Commissione esaminatrice o da un componente da lui delegato. I fogli così timbrati e vidimati saranno posti nei giorni delle prove a disposizione dei candidati, i quali dovranno presentarsi forniti degli altri necessari oggetti di cancelleria.

Art. 4.

Con successivo decreto Ministeriale saranno nominate le Commissione esaminatrici.

Roma, addì 23 dicembre 1948

*Il Ministro*: GRASSI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 31 *dicembre* 1948
*Registro Giustizia n.* 23, *foglio n.* 38. — OLIVA

(34)

## MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

### *Concorso per esami a ventisei posti di uditore giudiziario militare*

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, concernente modificazioni all'ordinamento della giustizia militare;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 30 novembre 1923, n. 2903, che stabilisce le norme di attuazione del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316 ed apporta nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, relativo al nuovo ordinamento della giustizia militare, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2447, recante modificazioni alle disposizioni vigenti per l'Amministrazione della giustizia penale militare;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale delle provvidenze a favore degli invalidi e degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi, agli orfani e ai congiunti dei caduti della guerra 1940-1943 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, riguardante disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1175, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, circa l'aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, dagli enti locali, ed in genere, dagli enti di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1947, col quale fu indetto un concorso per titoli a ventisei posti di uditore giudiziario militare riservato ai magistrati ordinari che si fossero trovati in possesso delle qualità o nelle condizioni nello stesso decreto previste;

Considerato che tale concorso è andato deserto;

Ritenuto che alla copertura dei posti di uditore giudiziario militare rimasti scoperti deve provvedersi mediante concorso per esami ai sensi e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 12 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, sopracitato;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 14801/12106.2.9.18/1.3.1 in data 2 giugno 1948;

Visto il decreto Ministeriale del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 27 dicembre 1945);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ventisei posti di uditore giudiziario militare.

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte solo coloro che siano in possesso del titolo di studio di cui al n. 1 del successivo art. 4 e che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 21 e non superati gli anni 30.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) di anni cinque per coloro:

che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o che siano stati partigiani combattenti, o che, catturati dai tedeschi o dai giapponesi, siano stati favorevolmente giudicati dalle apposite Commissioni, o che, come civili, siano stati deportati dal nemico;

2) di anni nove per coloro che:

rivestano la qualità di mutilati o invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una elevazione dei sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per il comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Questo ultimo beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

*a*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4 dovranno pervenire al Ministero della difesa Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali Ufficio del personale civile) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) cognome, nome, paternità, luogo di nascita e loro preciso recapito;

2) i documenti annessi alle domande stesse.

I candidati che si trovino alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi. Tutti i candidati dovranno dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo; non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito la idoneità a due concorsi per lo stesso ruolo. Tale limitazione, a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, non si applica nei confronti degli ex combattenti e reduci dalla deportazione.

Salvo quanto disposto dal comma successivo, non saranno prese in considerazione le domande che dovessero pervenire al Ministero dopo il termine sopraindicato anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio anche se militare oppure siano insufficientemente documentate, e non è per alcun motivo consentito ai concorrenti di far riserva di presentare alcuno dei cennati documenti oltre il termine di sessanta giorni sopraindicato.

L'Amministrazione potrà, peraltro, concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti ritenuti non regolari.

I concorrenti che risiedano in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero, purchè producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

E' fatta salva, ai candidati che saranno ammessi alla prova orale a termine dell'art. 9, la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali, qualora i titoli stessi siano sorti successivamente alla scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo per la presentazione delle domande e dei relativi documenti.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza, munito di marca da bollo da L. 32.

In sostituzione del diploma gli interessati potranno anche esibire copia del medesimo autenticata dal notaio, su carta

da bollo da L. 40. La firma del notaio deve essere debitamente legalizzata dalla competente autorità giudiziaria;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, debitamente legalizzato;

3) certificato su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

4) certificato su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 60, debitamente legalizzato;

6) certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, vidimato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato da un ufficiale medico in servizio presso enti, corpi o stabilimenti militari, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere vidimata dall'autorità militare da cui lo stesso dipende.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

Sono in ogni caso dispensati dal produrre il certificato medico gli invalidi di guerra, i quali, però, a norma dell'articolo 30 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra;

8) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, e munita della marca da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 su ogni intercalare (le marche devono essere annullate dall'Ufficio del registro).

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati invece riformati, o mandati rivedibili, debbono produrre il certificato dell'esito di leva (su carta da bollo da L. 24) da rilasciarsi dal commissario di leva.

Gli ex combattenti, gli ex partigiani combattenti e militari e militarizzati catturati dai tedeschi o dai giapponesi presenteranno, inoltre, la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari, su carta da bollo da L. 24. Tale dichiarazione deve essere di data non anteriore al 1° agosto 1948.

Gli invalidi di guerra dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o del certificato mod. 69 (muniti di marca da bollo da L. 24), rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), o, in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità (su carta da bollo da L. 24) rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera, e vidimati dalla sede centrale dell'Opera stessa.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato (su carta da bollo da L. 24) rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure con un certificato, su carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di abituale residenza, debitamente legalizzato.

I reduci dalla deportazione comproveranno tale qualità con attestazione del prefetto della Provincia ove risiedono (art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, numero 27).

I mutilati e gli invalidi della lotta di liberazione dovranno esibire i provvedimenti (muniti di marca da bollo da L. 24) adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I profughi dei territori di confine e i profughi dell'Africa italiana comproveranno tale loro qualità mediante certificato da rilasciarsi in carta da bollo da L. 24 dalle autorità rispettivamente competenti;

9) copia dello stato matricolare (servizi civili) rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 su ogni intercalare, da coloro che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante, debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

11) fotografia di data recente (da applicarsi su carta da bollo da L. 32) con la firma del concorrente, debitamente autenticata dal sindaco o da un notaio (le firme del sindaco o del notaio devono essere debitamente legalizzate), a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario, nel qual caso dovrà essere indicato il numero e la data di rilascio o di conferma del libretto stesso.

I certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti quattro certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente o sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate dello Stato (esercito, marina, aeronautica, guardia di finanza); nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, di data non anteriore a quella del presente decreto.

Il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendenza dell'Amministrazione dello Stato dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità di pubblica sicurezza possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta, purchè in ciascun atto si faccia constare della povertà dell'interessato mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza da prodursi, insieme con i documenti, dall'interessato medesimo.

### Art. 5.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

### Art. 6.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

### Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma e consisteranno:

1) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

*a)* diritto penale militare;

*b)* diritto penale comune;

*c)* diritto civile;

2) in una prova orale su ciascuna delle materie sopraindicate ed inoltre sulla procedura penale militare e comune, sul diritto romano, sul diritto amministrativo e sul diritto costituzionale.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno fissati con successivo decreto e comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

### Art. 8.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

Per essere ammessi alla prova orale, i concorrenti dovranno riportare non meno di sei decimi in ciascuna materia della prova scritta.

Ogni componente la Commissione disporrà di dieci punti per ciascuna delle tre materie della prova scritta e per ciascuna delle otto materie della prova orale.

Prima dell'assegnazione dei punti, la Commissione delibererà per ciascuna materia, a maggioranza di voti, se il candidato meriti di ottenere il minimo richiesto per l'approvazione.

Nell'affermativa, ciascun componente la Commissione dichiarerà quanti punti, non inferiori a sei decimi, intenda assegnare al candidato. La somma di tali punti, divisa per il numero dei componenti la Commissione, costituirà il punto definitivamente assegnato al candidato per ciascuna materia della prova scritta e della prova orale.

Le frazioni di punto oltre il centesimo non saranno calcolate. Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nell'insieme delle prove una media non inferiore a sette decimi dei punti disponibili e non meno di sei decimi in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale.

La Commissione procederà alla classifica dei concorrenti dichiarati idonei in base al punto complessivo risultante dalla somma dei punti riportati in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale.

A parità di punti saranno osservate le precedenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 10.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 11.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel giornale militare ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti in esperimento, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno, col grado di uditore giudiziario militare (grado 10°). Trascorso il periodo di esperimento, se riconosciuti idonei, saranno nominati sostituti procuratori militari o giudici istruttori di terza classe (grado 9°).

Qualora, allo scadere del periodo di esperimento, i vincitori siano invece, a giudizio della Commissione del personale della giustizia militare, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina a sostituto procuratore militare o giudice istruttore di terza classe, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso assunti in esprimento, a termine dell'articolo precedente, saranno corrisposti mensilmente, durante il periodo di esperimento stesso, un dodicesimo dello stipendio del grado 11° (gruppo *A*) oltre l'indennità di carovita e, a coloro che vi abbiano diritto, le relative quote complementari previste dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 ottobre 1948

*Il Ministro:* PACCIARDI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 27 *dicembre* 1948
*Registro Esercito n.* 29, *foglio n.* 197. — TEMPESTA

(22)

## PREFETTURA DI BRINDISI

**Graduatoria del concorso ad un posto di assistente presso la sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Brindisi.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Visto il proprio decreto n. 17109 del 21 gennaio 1948, con il quale veniva bandito un pubblico concorso per titoli ed esami ad assistente presso la sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Brindisi;

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica del 9 agosto 1948 con il quale veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente presso la sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi:

dott. Sturani Giovanni, voti 105,5 e precisamente voti 95,5 per le prove d'esame e voti 10 per la valutazione dei titoli.

Art. 2.

Il dott. Sturani Giovanni è dichiarato vincitore del concorso predetto.

Brindisi, addì 20 dicembre 1948

*Il Prefetto.*

(5760)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.